



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 dicembre 2011

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

### RIUNIONE GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2011

#### 1) Ricorso U.S.D. ZAGAROLO

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Zagarolo/Sansovino Calcio del 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 26.10.2011)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

#### 2) Ricorso SIG. CASSARA FRANCESCO

avverso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività per 8 gare effettive inflittagli seguito gara Palazzolo/Calcio Acri del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

**INAMMISSIBILE**

#### 3) Ricorso S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO SRL

avverso le sanzioni:

- squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore De Rosa Yuri;

- squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sasso Agostino;

seguito gara Sansepolcro Calcio s.r.l./Group C.di Castello s.r.l. del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

**INAMMISSIBILE**

#### 4) Ricorso Sig. MAINER Carmelino (all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.C. Chioggia Sottomarina)

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale

**RESPINTO**

per violazioni art. 1, comma 1, C.G.S. (N°. 1997/291pf10-11/AM/ma del 6.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)

**5) Ricorso POL. MONTEROTONDO LUPA S.r.l. RESPINTO  
(già Soc. Pol. Monterotondo Calcio s.r.l.)**

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Fabio della Longa (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Monterotondo Calcio s.r.l. ora Pol. Monterotondo Lupa Srl);
- ammenda di €1.000,00 alla Società;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte:

- dell'art.10, comma 3bis, C.G.S., in relazione al punto n. 7 del Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND;
- dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante

(nota n. 9185/633pf10/11/LG/AM/mg del 30.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

**6) Ricorso U.S.D. OLGINATESE**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Flavio Redaelli, Presidente e Legale Rappresentante della Società U.S.D. Olginatese;
- ammenda di €1.000,00 alla Società,

inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale per le violazioni rispettivamente ascritte:

- dell'art. 10, comma 3bis, C.G.S., in relazione al punto n. 4 del Com. Uff. n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della L.N.D.;
- dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante

(nota n. 9266/636pf10/11/LG/AM/mg del 31.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 24.11.2011)

**7) Ricorso A.S.D. CALCIO CHIERI 1955**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marco Nicolini seguito gara Calcio Chieri/ Vallee d'Aoste (Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)